



# *Tribunale di Lecco*

TRIBUNALE DI LECCO
06 DIC. 2019
Prot. N. ...2936.0

All'

**ORDINE DEGLI AVVOCATI  
Lecco**

All'

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
Magistrato delegato Dott. Mirco LOMBARDI  
Lecco**

Alle

**CANCELLERIA CIVILE DEL TRIBUNALE  
Lecco**

**CANCELLERIA DELL' UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
Lecco**

## **Il Presidente del Tribunale**

all'esito della riunione tra i magistrati addetti al settore civile occorsa il 28 novembre u.s.;

richiamato il comunicato 16/3/2017 prot. n. 608 di questa Presidenza, motivato dalla necessità di esprimere e rendere noto al Foro un indirizzo univoco di questo Ufficio giudiziario in relazione alla questione della competenza a provvedere sui ricorsi per decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione e oneri accessori per somme inferiori a € 5.000;

considerato che il detto comunicato ha dato atto della concorde volontà dei giudici civili di questo Ufficio nel ritenere che spetti al Giudice di Pace la competenza sui ricorsi per d.i. aventi l'oggetto indicato nel capoverso che precede, ad eccezione delle ipotesi in cui la richiesta sia presentata unitamente all'intimazione di sfratto per morosità;

che, opinando nel senso indicato, i giudici civili lecchesi hanno inteso dare continuità, condividendolo nell'apparato motivazionale che lo sostiene, all'orientamento espresso da Cass. S.U. civ. 19/10/2011, n. 21582;



# Tribunale di Lecco

---

che l'orientamento fatto proprio è stato apprezzato anche con riguardo al richiamo alla funzione deflattiva del contenzioso in esso insita, nella prospettiva di una valorizzazione della magistratura onoraria desumibile, anzitutto, dalla L. n. 57/2016;

che, in presenza del dissenso di uno dei tre giudici di pace in servizio (gli altri avendo condiviso la posizione del Tribunale *in subiecta materia*), la questione è stata riesaminata in occasione di una riunione congiunta dei giudici civili e dei giudici di pace in data 3/7/2019, all'esito della quale è emersa la volontà assolutamente maggioritaria di tutti i presenti di tenere fermo il noto orientamento, pur riconoscendosi che è aperta e legittima la questione interpretativa relativa al contenuto dell'espressione "cause relative a rapporti di locazione" ;

che da ultimo sono sopravvenute due pronunce della Suprema Corte, la n. 20554/19 e, recentissima, la n. 28041/19, entrambe adesive all'orientamento che radica in ogni caso la competenza del tribunale *in subiecta materia* indipendentemente dal fatto che sussista un contestazione del rapporto contrattuale sottostante;

che se la prima delle due decisioni (adottata in difformità alle conclusioni del Procuratore Generale) non è apparsa motivata in modo convincente sul punto interpretativo controverso (relativo al contenuto di Cass. S.U. n. 21582/11 e alla sua riferibilità a sostegno dell'orientamento di questo Tribunale), non altrettanto può affermarsi con riferimento a Cass. n. 28041/19, che ribadisce la competenza del tribunale in tutti i casi relativi alla materia locatizia, inclusa la richiesta dei soli canoni;

che pertanto i presenti alla riunione hanno constatato che sembra prospettarsi un orientamento di legittimità in via di consolidamento di contenuto opposto a quello condiviso dai giudici lecchesi, avuto riguardo anche alla circostanza che la sentenza ultima citata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 363 comma terzo c.p.c. con enunciazione d'ufficio del principio di diritto, dunque in prospettiva nomofilattica, essendosi valutata "di particolare importanza" la questione decisa;

che siffatta conclusione ha persuaso i magistrati presenti dell'opportunità di mutare l'orientamento sin qui condiviso, essendosi scelto di privilegiare l'opzione interpretativa che appare garantire la minore contendibilità della decisione assicurandone al contempo la prevedibilità ed evitando la coltivazione di possibili gravami e l'incremento del contenzioso che ne deriva



# *Tribunale di Lecco*

---

## **COMUNICA**

che i giudici del Tribunale di Lecco, abbandonando l'orientamento sin qui osservato, hanno deciso di aderire all'indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass. civ. 30/7/2019, n. 20554, confermato da Cass. civ. n. 28041/2019, che ritiene funzionalmente competente il tribunale in tutti i casi relativi a rapporti di locazione, inclusi quelli di richiesta, in via monitoria, dei soli canoni, e che a tale indirizzo si atterranno

## **INVITA**

l'Ordine degli Avvocati di Lecco a dare la massima diffusione della presente comunicazione presso i propri iscritti e a informare gli omologhi Ordini professionali dei distretti di Milano e Brescia

## **DISPONE**

che la presente comunicazione sia pubblicata sul sito ufficiale del Tribunale di Lecco garantendone adeguata visibilità

Si trasmetta per conoscenza all'Ordine degli Avvocati di Lecco e agli Uffici in indirizzo

Lecco, 5 dicembre 2019

Il presidente del Tribunale  
Ersilio Secchi